



## **COMUNE DI BERZO SAN FERMO**

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

Via Mons. Trapletti n. 15 – 24060  
Tel. 035/821122 – Fax 035/821442  
P.I. e C.F. 00566590162

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE N. 26**

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI  
BERZO SAN FERMO E LA PARROCCHIA SANTI FERMO E RUSTICO  
DI BERZO SAN FERMO PER L'UTILIZZO DEL CAMPO SPORTIVO  
PARROCCHIALE**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **NOVE** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

|                         |                      |          |
|-------------------------|----------------------|----------|
| TRAPLETTI LUCIANO       | SINDACO              | Presente |
| MICHELI DANIELE         | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| CAMBIANICA MATTIA       | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| CRETI MARTA MARIA       | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| CUNI LAURA              | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| RIBOLI CHIARA GABRIELLA | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| MOCCHI MARCO            | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| MARCHESI GENNARO        | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| RONCOLI SPERANZA        | CONSIGLIERE COMUNALE | Assente  |
| BELOTTI FELICE MASSIMO  | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |
| MORA LUCA               | CONSIGLIERE COMUNALE | Presente |

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PANTO' DR. NUNZIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TRAPLETTI LUCIANO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Rilevato che il Comune di Berzo San Fermo ritiene di grande interesse l'utilizzo del campo sportivo parrocchiale al fine di rendere più completa l'offerta ludica sportiva presente sul territorio;

Richiamato lo schema di convenzione trasmessa dalla Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Berzo San Fermo CF 95013160163 protocollo 2772/2025;

Richiamata la legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto l'accordo proposto, composto da n. 19 articoli il quale prevede altresì un contributo annuo da versarsi a carico del Comune di Berzo San Fermo per la somma di euro 8.500,00;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta avanzata;

Rilevato il rispetto dell'articolo 183 comma 6 del TUEL e paragrafi 5.1 e 5.2 del principio contabile applicato n. 4/2 in merito agli impegni di spesa relativi ad anni successivi all'annualità in corso;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica - contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

Le premesse formano parte integrante del dispositivo.

1. approvare l'accordo allegato facente parte integrante e sostanziale fra Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Berzo San Fermo CF 95013160163 ed il Comune di Berzo San Fermo per l'utilizzo del campo sportivo parrocchiale;

2. incaricare il Responsabile di Settore affinché provveda ad assumere impegni di spesa come previsti dal suddetto accordo.

3. di provvedere alla liquidazione del contributo entro ogni 30.09 di ogni anno oggetto di convenzione applicando altresì la ritenuta del 4% per contributi erogati da enti pubblici.

Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

---

## **PARERI ED ATTESTAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR. NUNZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR. NUNZIO

IL SINDACO  
TRAPLETTI LUCIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR. NUNZIO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal . . . e vi rimarrà quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì, . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR NUNZIO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PANTO' DR NUNZIO

---



## L'ORDINARIO DELLA DIOCESI DI BERGAMO

VISTA l'istanza pervenuta in data 19 giugno 2025 - P.G. n. 3601 con la quale il reverendo Don Marco Gibellini, Parroco *pro-tempore* della Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico nel Comune di Berzo San Fermo, chiede l'autorizzazione a sottoscrivere con il Comune di Berzo San Fermo una Convenzione per la concessione in uso del campo sportivo parrocchiale;

VISTA la nota conclusiva del Delegato Vescovile per la Famiglia e l'Educazione referente di pratica, avuti i pareri richiesti;

A NORMA del Decreto Vescovile sugli Atti di Straordinaria Amministrazione in data 29 giugno 2020;

**con il presente  
ATTO**

concede la prescritta L I C E N Z A alla firma della Convenzione in allegato.

Bergamo, 15 LUG. 2025

Il Vicario Episcopale  
per i Laici e per la Pastorale  
Can. Mons. Michelangelo Finazzi



*Michelangelo Finazzi*

Il Cancelliere Vescovile  
*Antonio Biondi*



**CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E  
COMUNE DI BERZO SAN FERMO**

**Con la presente convenzione tra**

il Comune di BERZO SAN FERMO, con sede in via Mons. Trapletti n. 16, C.F. 00566590162, legalmente rappresentato dal Sindaco in carica sig. Luciano Trapletti nato a Trescore Balneario (BG) il 11/01/1972 autorizzato a rappresentare l'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva d'ora in poi indicato come "Comune"

e

la Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico in Comune di Berzo San Fermo (BG), via S. G. Bosco n. 8, C.F. 95013160163, legalmente rappresentata dal Parroco Don Marco Gibellini, nato a Calcinate il 22 novembre 1982, C.F. GBLCRL82S22B393C, a ciò autorizzato con Decreto dell'Ordinario Diocesano P.G. n°. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ d'ora in poi indicata come "Parrocchia"

**premesso che**

- la Parrocchia è proprietaria di un impianto sportivo costituito da un campo da calcio di ... mq di superficie erbosa complessiva, con locali ad uso spogliatoi dotati di servizi igienici e impianti, vani tecnici e impianti di illuminazione, il tutto recintato con accessi pedonale e carrabile, sito in Comune di Berzo San Fermo, via S. Giovanni Bosco, destinato ad attività sportive nell'ambito delle finalità educative e pastorali dell'Oratorio parrocchiale;
- il Comune ha chiesto di poter utilizzare il predetto impianto per i giorni della settimana necessari ad effettuarvi attività sportiva dilettantistica;
- la Parrocchia ritiene necessario promuovere la pratica sportiva, quale momento aggregativo e formativo, tra i giovani e gli adulti che prendono parte alle attività proposte dalla Parrocchia stessa;
- il Campo Sportivo Parrocchiale necessitava di un intervento globale di manutenzione straordinaria con rifacimento del manto in sintetico il cui costo stimato è di circa €. 130.00,00 a carico della Parrocchia;

allegato a P.G. 6/55 in data 15/11/2025

CLTUA DI BEROCALIO

- il Comune riconosce la valenza pubblica esercitata dalla Parrocchia nella realizzazione di tali interventi e considera di attuare un sistema attivo dell'attività, mediante un contributo teso a finanziare e sostenere il mantenimento delle squadre sportive che operano nel suo territorio e che sono costituite dagli stessi cittadini;
- ai sensi dell'ordinamento contabile, l'Ente locale ha facoltà di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali, in particolare se l'azione è attivata "al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il 7 contributo" (Corte dei Conti, sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR);
- in ragione di tale interesse il Comune, in applicazione del principio di "sussidiarietà", si impegna ad erogare un contributo a ristoro parziale dei costi che la Parrocchia dovrà sostenere in cambio dell'utilizzo della suddetta struttura sportiva;

**si conviene e si stipula quanto segue**

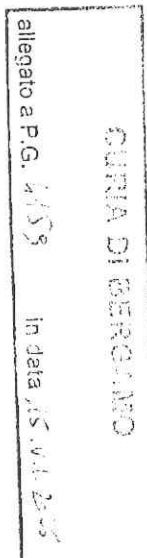
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune si impegna a riconoscere e a corrispondere alla Parrocchia, a titolo di contributo, l'importo complessivo di € 42.500,00 (euro quarantaduemilacinquecento/00), da erogarsi in cinque rate annuali di pari importo, pari a € 8.500,00 (euro ottomilacinquecento/00) ciascuna, per ciascuno degli anni compresi nel quinquennio 2025-2029.
3. L'erogazione del contributo annuale avverrà in un'unica soluzione entro il mese di settembre di ogni anno con applicazione della ritenuta di acconto del 4% a valere sui contributi pubblici da erogarsi agli enti privati.
4. Senza che ciò possa essere considerato in termini sinallagmatici, la Parrocchia concede l'uso parziale del campo sportivo parrocchiale costituito da un campo da calcio di ... mq di superficie erbosa complessiva, con locali ad uso spogliatoi dotati di servizi

CURIA DI SECCO ARNO

allegato a P.G. 6/53 in data 15 VII. 2017

igienici e impianti, vani tecnici e impianti di illuminazione, il tutto recintato con accessi pedonale e carrabile, sito in Comune di Berzo San Fermo, via S. Giovanni Bosco. Il Comune dichiara di aver preso visione dell'impianto sportivo e di averlo ritenuto idoneo all'uso pattuito.

5. L'utilizzo dell'impianto sportivo da parte del Comune per effettuare attività sportiva dilettantistica potrà avvenire nei mesi dal 1° settembre al 30 maggio di ogni anno secondo programmazione da concordare tra le parti, riservandone l'uso alla Parrocchia per le attività connesse al Centro Ricreativo Estivo nei mesi di giugno, luglio e agosto.
6. L'impianto sportivo di cui sopra potrà essere utilizzato dal Comune esclusivamente per svolgervi attività sportiva dilettantistica e mantenendo un comportamento conforme allo spirito educativo-religioso cattolico del luogo in cui l'impianto è inserito. Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica, sindacale e commerciale.
7. La Parrocchia si impegna altresì a concedere gratuitamente l'uso del campo parrocchiale alla Polisportiva Comunale di Berzo San Fermo per lo svolgimento degli allenamenti e campionati di calcio CSI, previa accettazione controfirmata del regolamento del suddetto campo.
8. I criteri di utilizzo e la programmazione per l'uso del campo sono affidati ad una commissione presieduta dal parroco *pro tempore* e composta da altri cinque (5) commissari, di cui due (2) rappresentanti dell'Amministrazione comunale e tre (3) rappresentanti del Consiglio Parrocchiale. Tale Commissione stabilisce:
  - calendario, orario e modalità d'uso;
  - priorità di manifestazioni, quote contributive e obblighi delle società utenti;
  - norme di corretto comportamento.
9. Il regolamento stabilito dalla commissione dovrà essere accettato e sottoscritto dalle società ed Enti che utilizzano tale campo e le relative strutture, con larghe e ben definite garanzie e responsabilità per eventuali danni a cose e persone. I membri della commissione durano in carica fino alla scadenza della presente convenzione e possono essere confermati anche più volte.



10. L'orario di uso e di accesso al campo dovrà rispettare le esigenze delle attività religiose, formative e culturali della Parrocchia, evitando la contemporaneità. Il campo non è comunque disponibile per manifestazioni di partiti politici o estranee allo sport. Altre richieste per manifestazioni civiche di interesse comunitario saranno esaminate per tempo, dalla Commissione.
11. La Parrocchia sarà tenuta ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenendo gli impianti sportivi in oggetto nella migliore efficienza e pulizia anche a seguito degli eventuali utilizzi richiesti dal Comune e concordati dalle parti. Al contempo, senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per la presente Convenzione, sono a carico del Comune le spese necessarie per l'utilizzo dell'impianto, come le pulizie e i consumi delle utenze (acqua, luce, gas-riscaldamento, raccolta rifiuti, ecc) connessi e conseguenti ai periodi di uso effettivo dell'impianto sportivo. Il Comune si obbliga altresì ad effettuare le riparazioni conseguenti ad eventuali danni causati dall'uso dell'impianto sportivo da parte degli utenti. Qualora il Comune non ottemperasse agli oneri di cui sopra, la Parrocchia potrà effettuare gli interventi necessari. Il Comune sarà tenuto a rifondere la Parrocchia a seguito di richiesta di rimborso documentata.
12. Il Comune si assume la responsabilità per il periodo di utilizzo effettivo del campo sportivo e relative strutture durante la preparazione e lo svolgersi di manifestazioni promosse dall'Ente o, su delega, da organizzazioni sportive aventi sede nel Comune. Si impegna a stipulare idonee polizze assicurative, sollevando la Parrocchia da qualsiasi responsabilità nei confronti di infortuni a persone e di danni a cose.
13. In caso di inutilizzabilità ed indisponibilità temporanea, parziale o totale, dell'impianto di cui alla presente convenzione o in caso di divieto d'accesso temporaneo allo stesso o a parte di questo per effetto di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria o di messa a norma, od in conseguenza di eventi eccezionali, straordinari od imprevedibili (quali epidemie, pandemie, emergenze sanitarie di vario tipo, catastrofi naturali come terremoti, alluvioni, ecc. od altre cause di forza maggiore), accertati dalle Autorità competenti, il Comune non potrà avanzare nei confronti della

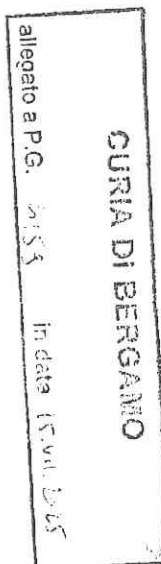
allegato P.G. 4/53  
In data 15.06.2019

Comune di S. Maria

Parrocchia, per tale inutilizzabilità ed indisponibilità, alcuna richiesta risarcitoria o di indennizzo o indennità od altra pretesa economica comunque denominata, neppure qualora tale inutilizzabilità ed indisponibilità pregiudichi il calendario di attività, manifestazioni, eventi, iniziative, spettacoli, ecc. già programmati dall'Ente comunale o patrocinati dallo stesso. In tali casi il Comune non potrà parimenti pretendere od esigere dalla Parrocchia la messa a disposizione o la concessione d'uso gratuito di altre aree alternative.

14. Il Comune non potrà cedere a terzi la convenzione, a qualunque titolo. Il Comune potrà concedere l'uso dell'impianto sportivo solamente ad Associazioni sportive dilettantistiche con finalità educative.
15. La Parrocchia ed il Comune hanno uguale facoltà di recedere dalla presente convenzione con obbligo di preavviso formale di almeno 1 (uno) anno, da comunicarsi a mezzo PEC o a mezzo raccomandata a.r. all'altra parte. In caso di inadempimento/i grave/i o persistente/i o di ritardo/i reiterato/i nell'adempimento di quanto contenuto nella presente convenzione ad opera di una delle parti, potrà procedersi alla risoluzione contrattuale ai sensi delle norme vigenti del codice civile in quanto applicabili ed alle quali espressamente si rimanda per quanto non ivi previsto e disciplinato. Sono considerate gravi inadempienze, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'utilizzo delle aree e strutture parrocchiali in argomento da parte del Comune per manifestazioni, eventi, iniziative, spettacoli, riunioni, convegni, ecc. contrari alla morale cattolica ed al Magistero della Chiesa o comunque incompatibili con la natura e la missione della Parrocchia e della fede cattolica;
- a seguito dell'utilizzo degli immobili da parte del Comune per manifestazioni, eventi, iniziative, spettacoli, riunioni ecc. - come pattuito nella presente convenzione - restituzione degli stessi alla Parrocchia, reiteratamente, in pessime condizioni igienico-sanitarie;
- danni importanti causati alle aree e strutture parrocchiali in argomento, agli impianti od alle attrezzature ivi presenti dopo o durante l'utilizzo da parte del



Comune per manifestazioni, eventi, iniziative, spettacoli, riunioni ecc. e/o mancato risarcimento degli stessi alla Parrocchia;

- considerevoli inadempienze conduttive e/o manutentive alle aree e strutture parrocchiali in argomento, agli impianti ed alle attrezzature ivi presenti, di competenza della Parrocchia proprietaria o dell'Ente comunale.

16. La presente convenzione ha una durata di 10 (dieci) anni, con scadenza fissata al ./../2035, ed è rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti, per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

17. La presente convenzione avrà efficacia soltanto dopo l'ottenimento dell'autorizzazione dell'Ordinario diocesano e l'esecutività della delibera comunale.

18. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati acquisiti, nonché ogni comunicazione od avviso, saranno effettuati nel rispetto della vigente normativa sulla Privacy.

19. Tutte le eventuali spese riguardanti la presente convenzione, sono a carico del Comune.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Comune

La Parrocchia

\_\_\_\_\_  
Ai sensi degli art. 1341, secondo comma, del Codice Civile si approvano specificatamente per iscritto le clausole di cui i nn.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Il Comune

La Parrocchia

allegato a P.G. 4/53 in data 17.04.2015

Comune di Bressana